



COMUNE DI MATERA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI.

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio. Destinatari

Oggetto dell'affidamento è il servizio di assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti del Comune di Matera.

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale per i servizi di assistenza della Città di Matera, approvato con deliberazione di C.C. n.11 dell'11/03/2009, a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio, le finalità del servizio di assistenza domiciliare consistono nell'aiuto per garantire all'assistito la cura della persona nonché il soddisfacimento delle esigenze domestiche e relazionali e, per quanto concerne le modalità di erogazione del servizio, l'art. 8 comma 1 del citato Regolamento prevede che lo stesso possa essere erogato in forma indiretta, mediante affidamento a imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o consorzi, di cui alla legge 8.11.1991, n.381, attraverso le procedure ad evidenza pubblica indicate dall'art.22 della L.R. 14 febbraio 2007, n.4.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, indicate nel piano assistenziale individualizzato (PAI), dovrà soddisfare le esigenze dell'assistito per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato il suo stato di bisogno. L'intervento potrà assumere carattere continuativo solo se le condizioni impediscono un recupero dell'autonomia e dello stato di benessere psicofisico dell'utente.

Il contesto in cui è inserito il servizio risulta meglio descritto nella Relazione illustrativa allegata al presente Capitolato d'Oneri *sub* 1 (**Allegato 1**), a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio.

Le finalità del servizio, ai sensi del richiamato Regolamento comunale, sono le seguenti:

- a) Garantire il mantenimento della persona in situazioni di fragilità nel proprio ambiente di vita;
- b) Limitare il ricorso a strutture residenziali;
- c) Prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
- d) Sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare affinché possano costituire la base per realizzare un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
- e) Sostenere i nuclei con persone anziane e/o disabili non autosufficienti;
- f) Migliorare la qualità di vita dei destinatari e delle loro famiglie;
- g) Promuovere la partecipazione degli attori sociali, della rete informale, del terzo settore, valorizzando le forme di sussidiarietà e di compartecipazione dei cittadini utenti;
- h) Promuovere l'informazione sulle prestazioni assistenziali, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità per l'effettuazione delle scelte più appropriate.

I destinatari del servizio sono le persone residenti nel Comune di Matera, con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica e/o psichica o incapacità totale o parziale, nonché le persone che manifestano un disagio psichico puntualmente rilevato, segnalato e diagnosticato, che non sono in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura di sé e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Destinatari del servizio sono anche i nuclei familiari con persone disabili non autosufficienti, che necessitano di sostegno e aiuto per l'assistenza a domicilio del familiare disabile.

Art. 2 – Descrizione delle prestazioni assistenziali

Le prestazioni di assistenza domiciliare per persone anziane e soggetti fragili anche non autosufficienti, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale già richiamato, sono costituite da:

- a) Aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto; pulizie personali; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilitazione della persona costretta a letto, progetti organici di ginnastica a domicilio);
- b) Aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti; eventuale fornitura dei pasti a domicilio e simili);
- c) Accompagnamento dell'utente per visite mediche, relazioni con enti per pratiche varie, e per altre necessità;
- d) Accompagnamento dell'utente per attività di socializzazione, partecipazione ad iniziative culturali e ricreative e socio-educative con particolare riferimento ai minori.

Art. 3 – Piani di intervento assistenziale personalizzati

Le prestazioni di assistenza dovranno essere erogate sulla base di apposito Piano di intervento personalizzato (PAI) predisposto a cura del Servizio Sociale professionale per ciascun utente preso in carico, specificando le puntuali azioni da attivare e differenziandole in funzione della loro qualità e tipologia.

Detto piano potrà subire modificazioni e/o adeguamenti in corso di svolgimento, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dell'utente e di migliorare l'intervento assistenziale.

L'affidatario del servizio dovrà:

- a) concorrere alla realizzazione del contenuto del Piano Assistenziale Individualizzato;
- b) collaborare con il Servizio Sociale nell'ambito delle attività previste;
- c) essere di raccordo tra famiglia e territorio, anche favorendo la costruzione di una rete significativa con il terzo settore;
- d) prevedere le modalità di progettazione integrata.

Art. 4 – Modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali

L'affidatario, nell'erogazione delle prestazioni assistenziali deve orientare la propria organizzazione in modo da garantire:

- a) scelte gestionali coerenti con la natura delle prestazioni erogate;
- b) tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e ai suoi familiari sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione stessa, rispetto all'attuazione dei contenuti del presente Capitolato;

- c) assistenza domiciliare come definita da apposita progettazione integrata programmata dal Servizio Sociale Professionale comunale con la famiglia, ove presente, con le risorse interagenti presenti sul territorio;
- d) la continuità del medesimo operatore assegnato all'utente, al fine di promuovere e consolidare il rapporto di fiducia operatore-utente;
- e) il coinvolgimento, con preciso riferimento all'utenza costituita da minori fragili, di Educatori Professionali, in possesso di specifici titoli di studio e competenze, per contribuire alla stesura, e successiva supervisione in fase di attuazione, del PAI (come indicato al successivo art. 9);
- f) il coinvolgimento, con preciso riferimento all'utenza in carico, costituita anche da persone affette da disturbi dello spettro autistico, di personale già impegnato nel servizio, in possesso di una formazione specifica da acquisirsi entro il quarto mese dalla data di avvio del servizio e con oneri a proprio carico (come indicato al successivo art. 9);
- g) l'attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla definizione del piano di intervento personalizzato, ovvero nei casi di necessità ed urgenza, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione del Servizio sociale comunale.

Art.5 – Monte ore presunto di assistenza e ius variandi - Entità e modalità delle prestazioni

Il monte ore di assistenza da richiedere all'affidatario del servizio è indicativamente stimato in un numero di ore complessive presunte su base annua di **20.300**, ovvero su base mensile di **1.691**.

Il raggiungimento di tale monte presunto, annuale/mensile, non è comunque garantito, nè l'Amministrazione comunale è in alcun modo vincolata a far conseguire all'affidatario un qualsiasi corrispettivo minimo, in quanto resta in capo al Comune la facoltà di variare in diminuzione il monte ore di assistenza presunto sopra indicato, in relazione alle esigenze ed ai bisogni di assistenza dell'utenza a cui il servizio è destinato.

In tal caso, restano ferme le altre condizioni d'appalto e l'appaltatore non potrà opporre all'Amministrazione alcunché, salva la facoltà di far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ove la variazione in diminuzione del monte ore presunto sopra indicato sia superiore al 20%.

Gli orari di svolgimento del servizio e la durata dell'intervento saranno stabiliti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti avviati al servizio.

Il servizio, di norma, dovrà essere assicurato tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salva diversa articolazione più confacente alle esigenze degli assistiti. In casi eccezionali, di comprovata necessità, il servizio potrà essere esteso anche alle ore notturne. In caso di assenza dell'utente, l'assistente non è autorizzato a svolgere la sua attività a domicilio, salva l'autorizzazione espressa dell'utente, ove possibile, e del Servizio Sociale comunale.

Art. 6 – Valore economico complessivo presunto dell'appalto e corrispettivo contrattuale

L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è stimato in ragione di un numero di ore presunte su base annua di **20.300**, moltiplicato il corrispettivo orario del servizio, determinato dalla stazione appaltante come fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto nonché onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere, nell'importo di **€ 23,00/h**.

Detto corrispettivo orario del servizio di € 23,00, oltre IVA come per legge, è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed onnicomprensivo in quanto remunerativo di qualunque onere (retributivo, previdenziale ed assicurativo, e di ogni altro onere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e quant'altro previsto dal contratto di appalto).

La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione.

All'affidatario sarà, quindi, riconosciuto un corrispettivo mensile in ragione del numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte, moltiplicato per tale corrispettivo orario fisso di € 23,00, oltre IVA come per legge.

Tale corrispettivo rimarrà invariato ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, pur in presenza di circostanze di cui l'affidatario non abbia tenuto conto nella formulazione dell'offerta presentata.

Il valore economico complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art.14, comma 4, del D. Lgs. n.36/2023, al fine dell'individuazione della disciplina da applicare relativamente all'appalto di servizi in oggetto e dell'acquisizione del CIG, per la durata prevista dell'affidamento (36 mesi dall'effettivo avvio del servizio+12 mesi opzione di proroga), è determinato in **€ 1.867.600,00** (81.200 ore presunte di servizio nei 48 mesi, moltiplicato per € 23,00/h), oltre IVA come per legge, fatti salvi eventuali adeguamenti ISTAT che saranno calcolati secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Più precisamente, moltiplicando il **corrispettivo orario del servizio** di **€ 23,00** per il *numero presunto annuo di ore di servizio* di 20.300, in ragione della durata dell'affidamento prevista (36 mesi dall'effettivo avvio del servizio+12 mesi opzione di proroga), si ricava il **Totale € 1.867.600,00 oltre IVA come per legge.**

Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo sarà liquidato e pagato sulla base delle ore di servizio effettive svolte e su presentazione di regolari fatture mensili. Alle fatture devono essere allegate:

- a) le attestazioni con l'indicazione degli operatori, delle persone assistite e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore. Le stesse, altresì, devono essere firmate in calce dal responsabile tecnico-coordinatore del servizio e vistate dal Servizio sociale professionale comunale;
- b) il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio.

A cura dell'Ente sarà richiesto:

- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante accesso allo Sportello Unico Previdenziale;
- la liberatoria dell'Equitalia Servizi S.p.A. in ordine alla regolarità di adempimento dei pagamenti di cui all'art.48-bis del D.P.R. 602/73.

In caso di inadempienza contributiva relativa al personale dipendente impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune tratterà dall'importo da pagare all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023).

Ferma restando l'applicazione di tutto quanto sopra previsto, le somme dovute all'appaltatore saranno liquidate e pagate mensilmente, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al fornitore. Le spese di bonifico sono a carico della Ditta.

Le fatture dovranno essere intestate a: *COMUNE DI MATERA Via Aldo Moro Cap.75100 MATERA Codice Fiscale: 80002870774* e riportare il Codice univoco del Servizio Politiche Sociali: **ZUOTLK**, a cura della Ditta, nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica.

Si precisa, infine, che a norma dell'art.25, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino il codice CIG della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Personale addetto all'erogazione delle prestazioni assistenziali – Clausola sociale

L'affidatario, nell'esecuzione dell'appalto, dovrà impiegare figure professionali pertinenti e confacenti alle prestazioni assistenziali da erogare agli utenti del servizio.

La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

La Ditta è tenuta ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio.

Il Referente costituisce unico interlocutore nei rapporti con il Comune di Matera; ogni e qualsiasi comunicazione da parte del Comune verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

Obblighi della Ditta nei confronti del personale

Ferma restando la normativa di riferimento contrattuale in relazione al CCNL applicabile al personale a seconda della dipendenza giuridica, l'orario di lavoro viene stabilito in base alle esigenze funzionali del servizio.

Trattandosi di attività a favore dell'utenza che deve essere prestata con orari prestabiliti, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente Capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa. In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato ed il Comune di Matera, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'aggiudicataria è sottoposta, altresì, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della ditta e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio della Ditta. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la Ditta, in forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente contratto le vigenti norme in materia.

L'affidatario ed i suoi operatori dovranno orientare i propri comportamenti ai seguenti criteri:

- a) esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- b) innalzamento e/o mantenimento della qualità di vita individualmente percepibile da parte della persona assistita;
- c) rispetto della riservatezza in ordine a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative alla persona assistita o ai suoi familiari;
- d) stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
- e) disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Matera, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 12/12/2023.

Nell'ambito delle prestazioni assistenziali, il personale operatore dovrà inoltre collaborare con il Servizio Sociale Comunale e con la famiglia dell'utente, ove presente, per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano assistenziale individuale (PAI), oltre che relazionarsi, ove necessario, con altri Servizi eventualmente interessati (A.S.M., ecc.).

Clausola sociale

Avendo l'appalto di che trattasi ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi del disposto di cui all'art.57 del D. Lgs. n.36/2023, l'Amministrazione comunale prevede espressamente che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dall'aggiudicatario uscente, quale risulta dall'Elenco allegato al presente Capitolato *sub 2 (Allegato 2)* riportante le unità di personale impiegate nel servizio in numero di 24 unità (ventiquattro), con il numero di ore di lavoro settimanale di fianco a ciascuno indicato ed ogni altra ulteriore informazione utile. In caso di aggiudicazione, l'appaltatore è tenuto nei confronti di tale personale, all'applicazione delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali relative all'ipotesi di "*subentro nell'appalto*". Pertanto, anche al fine di garantire la continuità del servizio, fondamentale per i servizi oggetto di gara, qualora disponibile, tale personale dovrà essere assunto ed utilizzato in via prioritaria per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, ferma restando la circostanza che il relativo numero e le relative qualifiche siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta e delineata per la gestione del servizio nell'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore.

Al personale dipendente del gestore del servizio uscente sarà garantito - compatibilmente con l'organizzazione dell'aggiudicatario subentrante e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative -

il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.

Il mancato rispetto della presente clausola sociale, da ritenersi condizione essenziale nei termini sopra esposti, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta inadempiente, ex art. 1456 del cod. civ. (Clausola risolutiva espressa), non appena il Comune, conosciuto l'inadempimento dell'obbligo del mantenimento dei contratti di lavoro con il personale predetto, comunichi alla Ditta la volontà di valersi della clausola risolutiva in parola.

Figura dell'Educatore Professionale da prevedere tra le risorse necessarie per l'espletamento del servizio

Per il corretto svolgimento del servizio, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza della figura dell'educatore professionale, in possesso di specifico titolo di studio e competenza, ai fini della predisposizione e supervisione, in fase di attuazione, del PAI dei minori fragili utenti del servizio.

Detta figura, da contrattualizzare in qualunque forma consentita, in ogni caso, non entrerà a far parte del personale tutelato dalla cd. clausola sociale al termine dell'appalto, in ragione della specialità e marginalità della relativa prestazione rispetto a quelle costituenti l'oggetto proprio del presente appalto.

Assistenti domiciliari

Con riferimento all'utenza costituita anche da cittadini affetti da disturbi dello spettro autistico, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente prevedere, entro e non oltre mesi 4 (quattro) dall'avvio del servizio, una formazione specifica (con attestato rilasciato da Enti accreditati nel campo della formazione secondo la normativa nazionale vigente) rivolta agli assistenti domiciliari già adibiti al servizio e con oneri a proprio carico. La formazione dovrà rivolgersi ad un congruo numero di assistenti domiciliari e comunque non inferiore al 30% del totale complessivo degli operatori impiegati nel servizio che deve essere mantenuto costante per tutta la durata dell'appalto e che possa garantire un servizio sempre adeguato all'utenza in carico.

Art. 10 – Controllo e verifica della qualità delle prestazioni e della soddisfazione dell'utenza

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, le prestazioni assistenziali erogate saranno sottoposte periodicamente al controllo e alla verifica dei relativi livelli di qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza, mediante specifici strumenti di rilevazione della qualità del servizio e del gradimento degli utenti risultanti dall'offerta tecnica presentata in gara dall'appaltatore. In ogni caso il Comune potrà effettuare in proprio i controlli e la verifica della qualità del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza o tramite il Servizio Sociale professionale, oppure tramite esperti od organismi professionali esterni.

Il Servizio sociale professionale comunale e i soggetti esterni predetti, potranno procedere ai controlli attraverso appositi protocolli operativi dai medesimi definiti e con l'uso di strumenti e metodologie standardizzati e validati.

I controlli e le verifiche saranno diretti ad accertare:

- a) i livelli di cambiamento della qualità di vita degli utenti attraverso i risultati raggiunti oggettivamente apprezzabili;
- b) i livelli della qualità percepita dagli utenti e-o dai loro familiari attraverso il grado di soddisfazione e quello di gradimento dei servizi assistenziali erogati.

La procedura per la distribuzione, la compilazione e la raccolta degli strumenti di rilevazione della qualità del servizio (questionari, colloqui, interviste, ecc.) sarà predisposta a cura dell'affidatario del servizio.

In ogni caso l'affidatario, anche al fine di consentire i controlli propri del Comune, ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione:

- a) i dati e le informazioni finalizzate alla rilevazione delle prestazioni effettuate;
- b) i dati relativi alla scheda di valutazione dei bisogni dell'utente in conformità alle indicazioni del Servizio Sociale professionale comunale e del Piano di intervento assistenziale personalizzato.

Il Comune, attraverso il Servizio Politiche Sociali, effettuerà verifiche e controlli, al fine di accertare l'attuazione degli interventi programmati nei protocolli individuali e di quanto previsto dalla Carta dei servizi sociali di cui all'art. 13 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dalla Carta della qualità dei servizi sociali di cui alla Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4, eventualmente adottata dall'appaltatore e l'osservanza di tutte le clausole contrattuali d'appalto.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto – Verifica di conformità e liquidazione finale

L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, da parte del R.U.P. dell'appalto, ovvero da parte dei soggetti eventualmente nominati, anche in corso di esecuzione, dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Rapporto di lavoro del personale. Operatori del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, il rapporto di lavoro con il personale impegnato nelle prestazioni assistenziali oggetto dell'appalto è, a tutti gli effetti di legge, giuridicamente ed economicamente, esclusivamente in capo all'affidatario.

L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare, in ogni caso, il contratto collettivo nazionale previsto per la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché le norme in materia di igiene e di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss..

Sempre fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, il Comune, per quanto attiene al rapporto di lavoro del personale e allo stato giuridico ed economico dello stesso, non ha alcun onere, né responsabilità.

Fermo restando tutto quanto specificatamente previsto a termini ed ai fini tutti dell'applicazione della "*clausola sociale*" espressamente inserita dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.57 del D. Lgs. n. 36/2023, nella previsione di cui all'art. 9 del presente Capitolato d'Oneri, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario, quale risulta dall'elenco allegato allo stesso Capitolato *sub* 2, la Ditta dovrà garantire, nel corso dell'esecuzione, la continuità del servizio con il personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento dell'appalto, provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente. La sostituzione dovrà essere fatta con operatori in possesso dei requisiti professionali richiesti e con l'osservanza delle norme contrattuali di lavoro di categoria.

L'affidatario, nel corso dell'appalto, dovrà assicurare la continuità del rapporto tra operatore e assistito. Lo spostamento del personale dovrà essere limitato a casi eccezionali e soltanto al fine di migliorare il servizio, di intesa con il Servizio sociale professionale comunale.

Gli operatori che per comportamento scorretto, negligenza o scarsa attitudine, risultassero non essere idonei al servizio, dovranno essere tempestivamente e definitivamente sostituiti con altri idonei.

Art.13 – Integrazione con i Servizi socio-sanitari

L'affidatario, in presenza di protocolli di intesa, accordi di programma o altri atti per l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare con le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale della competente Azienda Sanitaria, si impegna ad adeguare e coordinare le modalità di erogazione delle prestazioni

socio-assistenziali di cui al presente affidamento con gli interventi socio-sanitari che potranno essere eventualmente previsti da detti atti.

Art. 14 – Penalità

L'affidatario ed i suoi operatori assistenziali devono svolgere le prestazioni secondo le modalità prestabilite e con l'osservanza delle clausole contrattuali d'appalto.

Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 per le ipotesi di risoluzione dell'appalto, in caso di prestazioni ritardate, per ogni ora di ritardo sarà applicata una penalità pari al doppio della relativa tariffa oraria. In caso di mancata prestazione giornaliera, la penalità sarà pari al triplo dell'importo tariffario giornaliero, rapportato a 8 ore di servizio.

L'impiego di personale sprovvisto dei titoli e/o profili professionali prescritti comporterà l'allontanamento dal servizio di detto personale ed il non riconoscimento del corrispettivo per le ore di prestazioni effettuate.

Le eventuali penalità saranno rimosse mediante trattenuta in uno all'atto di liquidazione e pagamento delle fatture, o, in mancanza, dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 15 – Risoluzione dell'appalto – Ipotesi espresse di grave inadempimento

L'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione unilaterale dell'appalto nei casi previsti dal disposto dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ivi compresa la maggiore spesa derivante dall'affidamento ad altra impresa dell'appalto.

Art. 16 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative. Cauzione definitiva

L'affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente all'Amministrazione comunale.

E' a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.i.m.. Inoltre, si impegna a partecipare all'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La ditta affidataria dovrà stipulare polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell'inizio dell'appalto, che coprano i seguenti rischi:

1. Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato per un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.600.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri.

Tale polizza dovrà coprire:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
 - la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti.
2. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.600.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri.

In alternativa alla stipula delle polizze assicurative RC sopra riportate, la ditta affidataria potrà dimostrare il possesso di polizze RC già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune di Matera.

La ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria Compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e per la sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia della polizza.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

L'affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, a favore del Comune di Matera, una garanzia, denominata "cauzione definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa), in conformità a quanto previsto nell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'appaltatore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'appaltatore, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di rilascio dell'attestazione di verifica di conformità di cui al precedente art. 11.

Art. 17 – Durata dell'appalto – Modifiche

La durata dell'appalto è fissata nel periodo di 36 mesi, a decorrere dalla data di avvio del servizio, al netto dell'opzione di proroga di mesi 12 (dodici) prevista dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione comunale potrà disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, stante la fragilità degli utenti a cui è rivolto il servizio in oggetto.

Pertanto, laddove il servizio abbia inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

Il contratto di appalto, in corso di durata, potrà essere oggetto delle modifiche previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e nelle forme e termini ivi indicati, nonché come previsto dalle altre norme di legge applicabili in materia.

A termini del citato art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, ove in scadenza del previsto periodo di 36 mesi, non si fosse pervenuti all'effettivo avvio del servizio da parte del nuovo affidatario, la ditta

appaltatrice avrà l'obbligo, se richiesta dalla stazione appaltante, di continuare la gestione del servizio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, al fine di evitare che vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore degli utenti del servizio, trattandosi di servizio essenziale per la categoria di soggetti fragili a cui si rivolge.

Art.18 – Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.1671 del cod.civ., potrà recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Amministrazione appaltante.

Art.19 – Forma del contratto, spese contrattuali e responsabilità per mancata stipula

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, imposta registro, ecc.) saranno poste ad esclusivo carico dell'affidatario del servizio. Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dell'aggiudicazione, facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria della procedura di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Art.20 – Divieto di cessione e subappalto

In ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 128 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'esigenza di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche e peculiari dell'utenza a cui il servizio è rivolto, l'affidatario dovrà eseguire direttamente le prestazioni previste dal presente capitolato escludendo, dunque, la possibilità di cedere ovvero di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. I provvedimenti suddetti saranno disposti con atto amministrativo del Comune, senza il bisogno di messa in mora o di pronuncia del giudice.

Art. 21 – Controversie

Per la risoluzione delle controversie connesse al presente appalto trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al libro V (Contenzioso), Parte I del D.Lgs. n. 36/2023, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Art.22 – Rinvio e revisione dei prezzi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Oneri, nonché nel Bando e negli altri atti di gara, al presente appalto si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.i.m..

Resta, altresì, fermo il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, si dà atto che la variazione del corrispettivo previsto nel quadro economico, sarà ammissibile trascorsi almeno 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta del soggetto affidatario del servizio e sulla base di apposita istruttoria che sarà condotta dal competente Servizio del Comune. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Il Responsabile Unico del Progetto
f.to Dott. Bruno FRANZIONE

Allegati:

- Relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti (**Allegato 1**);
- Elenco del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario (**Allegato 2**).



COMUNE DI MATERA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Allegato 1 - Capitolato d'Oneri

Relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'Assistenza Domiciliare come *“la possibilità di fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”*.

L'Assistenza Domiciliare è un sistema di interventi e servizi socio-assistenziali offerti a domicilio, intendendo per domicilio la propria abitazione e si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge. Il servizio si basa, anche, sul raccordo degli interventi progettati e gestiti da figure professionali multidisciplinari. L'assistenza domiciliare, componente del welfare regionale e locale, è comprensiva di varie tipologie di assistenza che si articolano in vari livelli diversificati in base sia alla loro maggiore o minore intensità assistenziale, sia per il numero e la specifica competenza professionale degli operatori coinvolti, sia in base al profilo della persona a cui si rivolgono, sia per la modalità di lavoro degli operatori, sia per il livello operativo territoriale ed integrato coinvolto. L'erogazione di prestazioni in regime domiciliare si concretizza in funzione di una domanda individuale da parte del soggetto all'Ente competente e da successive valutazioni anche di carattere economico.

Il sistema degli interventi e dei servizi domiciliari risulta un'alternativa valida alle ospedalizzazioni e all'istituzionalizzazione in quanto può soddisfare le esigenze di carattere socio-assistenziale degli anziani aventi vari gradi di non auto sufficienza (temporanea, permanente, parziale, totale) che necessitano di essere assistiti in maniera continuativa. Le famiglie, i cittadini le Istituzioni competenti da anni si stanno orientando verso forme di assistenza che possano contribuire ad un miglioramento della qualità della vita, che siano più recettive a comprendere i bisogni e le esigenze individuali, che possano ridurre le occasioni di ospedalizzazione non essenziali e, soprattutto, far sì che la persona non rinunci, a causa della malattia, al suo nucleo familiare.

Nel nostro Paese, attualmente la popolazione anziana rappresenta una realtà importante, infatti quasi il 10% degli italiani supera i 75 anni, età ampiamente correlata a una pluripatologia e a una serie di problemi di gestione della propria persona.

Le persone anziane, non autosufficienti, necessitano di permanere presso il proprio domicilio e richiedono interventi che, laddove possibile, possono essere realizzati a casa. A volte si tratta di

servizi minimi di assistenza, la cui attivazione consente la permanenza della persona anziana nel proprio contesto di vita quotidiano.

Con deliberazione del C.C. n. 50/2021 del 24.06.2021, il Comune di Matera, a conclusione di un lungo e complesso iter partecipato, che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e non solo variamente interessati, dell'Azienda Sanitaria, delle associazioni rappresentative degli enti del terzo settore e dei sindacati maggiormente rappresentativi, è addivenuto all'adozione del Piano Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari Ambito Socio-Territoriale Urbano Città di Matera triennio 2021-2023, tutt'oggi vigente.

Tale Piano, in luogo del servizio attualmente erogato, prevede l'approdo ad un servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA INTEGRATA in favore di cittadini anziani residenti nell'Ambito Territoriale Sociale, integrando i servizi attualmente svolti da un lato dal Comune e dall'altro dall'ASM (Azienda Sanitaria Matera), attraverso una armonizzazione delle risorse finanziarie già destinate, da parte della Regione, allorquando la stessa approverà i Piani comunali ed intercomunali dei Servizi Sociali e Sociosanitari dei diversi Ambiti Socio-Territoriali.

L'intervento di assistenza domiciliare, nella sua formulazione attuale ed in attesa della concreta attuazione del Piano sopra citato, è un intervento composito di supporto strumentale (organizzazione governo della casa); di sostegno educativo e relazionale alle figure adulte (sostegno alle competenze); di accompagnamento e di tutela dei soggetti più deboli o dipendenti e rappresenta altresì l'insieme delle azioni sociali (interventi e servizi) rivolte all'ambito primario della vita delle persone, inteso come trama di relazioni significative che si sviluppano nel vissuto con altre persone. L'assistenza domiciliare non rappresenta soltanto un decentramento delle prestazioni fino al domicilio ma anche l'attenzione ai luoghi e ai soggetti protagonisti della "cura", una pratica fondata sullo scambio emozionale e strumentale fra persone che mette insieme la protezione con l'accompagnamento di soggetti che, per condizione o vicende di vita sono divenute fragili o limitate nelle proprie capacità di vivere in modo indipendente. Dall'esistenza e dalla qualità di questo sistema di scambi è largamente dipendente lo star bene delle persone e la possibilità di costruire o recuperare indipendenza.

Gli obiettivi prioritari che si mira a raggiungere con tale intervento riguardano la prevenzione e la rimozione di fenomeni e situazioni di emarginazione, di solitudine e di bisogno; evitare l'istituzionalizzazione; la permanenza ed il reinserimento nell'ambiente sociale e familiare proprio; la cura della persona e dell'ambiente domestico; la socializzazione, l'informazione e la partecipazione ad iniziative ed attività culturali, ricreative, educative con particolare riferimento ai minori; il miglioramento della qualità della vita in generale ed il ripristino delle capacità residue dell'individuo; la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative del servizio di assistenza domiciliare. Si tratta di interventi programmati e a carattere di continuità destinati a persone anziane che presentano particolari bisogni socio-assistenziali.

Il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti, attivo nella Città di Matera da diversi anni (si veda il Regolamento comunale per i servizi di assistenza della Città di Matera, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 dell'11.03.2009), è strutturato in modo da offrire una serie di prestazioni specifiche che integrano altre tipologie di prestazioni, come quelle sanitarie o sociali degli operatori professionali, correlate ai bisogni e le necessità di ogni utente presso il suo normale domicilio.

I soggetti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare sono persone anziane e fragili anche non autosufficienti alle quali vengono fornite prestazioni di supporto per lo svolgimento delle attività quotidiane affinché mantengano o riacquistino un livello di autonomia adeguato e garantendo la cura e il soddisfacimento delle esigenze domestiche e relazionali.

L'intervento (tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza), la cui programmazione sarà contenuta nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), dovrà soddisfare le necessità dell'assistito per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno e potrà assumere carattere continuativo solo laddove persistano condizioni che impediscono un recupero dell'autonomia e dello stato di benessere psico-fisico dell'utente.

Le prestazioni assistenziali, correlate al grado di non autosufficienza e al bisogno dell'assistito, si configurano in:

1. Aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto; pulizie personali; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilitazione della persona costretta a letto, progetti organici di ginnastica a domicilio);
2. Aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti; eventuale fornitura dei pasti a domicilio e simili);
3. Accompagnamento dell'utente per attività di socializzazione, partecipazione ad iniziative culturali, ricreative, socio-educative in particolare per gli utenti minori;
4. Accompagnamento dell'utente per visite mediche, relazioni con enti per pratiche varie, e per altre necessità.

Qualora l'utente del servizio conviva con altre persone, ovvero dimori presso il domicilio altrui, le prestazioni sono erogabili solo se i conviventi non sono in grado di provvedere da sé. Comunque nei casi di convivenza non sono erogabili le prestazioni inscindibili di utilità comune a tutta la convivenza familiare.

Hanno diritto all'assistenza domiciliare le persone residenti nel Comune di Matera, con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica e/o psichica o incapacità totale o parziale, nonché le persone che manifestano un disagio psichico puntualmente rilevato, segnalato e diagnosticato, che non sono in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura di sé e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Destinatari del servizio sono anche i nuclei familiari con persone disabili non autosufficienti, che hanno bisogno di sostegno e aiuto per l'assistenza a domicilio del familiare disabile. Ai fini dell'accesso al servizio di assistenza, la priorità spetta di norma, nell'ordine:

1. alle persone che vivono sole in condizioni di povertà e incapacità grave a provvedere al bisogno di assistenza;
2. a coloro che, pur convivendo con altre persone o avendo congiunti, non possono essere assistiti da questi per comprovate difficoltà oggettive.

Modalità di accesso al servizio:

- a) La persona oppure la famiglia presenta richiesta al Servizio Sociale Comunale, consegnando l'istanza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (URP);
- b) L'ufficio amministrativo del Servizio Sociale istruisce la domanda;
- c) L'assistente sociale effettua una visita domiciliare per verificare e rilevare la tipologia delle necessità dei bisogni del beneficiario;
- d) A conclusione delle osservazioni è elaborato il PAI, con l'apporto e la supervisione, nel caso di minori fragili, di figure educative in possesso di specifici titoli di studio e competenze;
- e) Ammissione dell'utente al servizio e definizione della relativa quota di contribuzione dell'interessato secondo le tariffe annualmente definite dall'Amministrazione Comunale;

- f) Incontro con il coordinatore del soggetto gestore del servizio e condivisione preliminare del PAI;
- g) Presentazione, al domicilio dell'utente, dell'operatore individuato per effettuare l'intervento;
- h) Verifiche periodiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Tutto il servizio verrà supervisionato e coordinato dal Servizio Sociale Professionale.

Fasi del Servizio di Assistenza domiciliare:

1. Acquisizione delle domande
2. Verifica del possesso dei requisiti
3. Analisi e valutazione del bisogno
4. Ammissione dell'utente al servizio e definizione della relativa quota di contribuzione dell'interessato
5. Presa in carico del caso
6. Organizzazione degli interventi da avviare, definiti attraverso l'elaborazione del PAI, con il coinvolgimento, nel caso di minori fragili, della figura di un Educatore Professionale messo a disposizione dall'affidatario del servizio;
7. Presentazione dell'operatore domiciliare
8. Attivazione del servizio
9. Verifiche periodiche
10. Rilevazione del grado di soddisfazione del servizio da parte degli utenti, a cura dell'affidatario del servizio.

La definizione ed individuazione di eventuali priorità, in termini di bisogno, ai fini dell'ammissione degli utenti al servizio, è demandata ad apposito atto dell'Ente, ove il Servizio Sociale ne ravvisi la necessità.

Il Responsabile Unico del Progetto
f.to Dott. Bruno FRANZIONE



MATERA 2019
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
CITTÀ CANDIDATA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I Sassi e il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera
Scritta nella Lista del Patrimonio Mondiale del 1993

COMUNE DI MATERA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Allegato 2 al Capitolato d'Oneri

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI.

Elenco del personale già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario.

N.	Data assunz.	CCNL applicato	Livello	Descrizione mansione	Perc. part time	P.T. ore sett.	anno prossimo scatto	mese prossimo scatto
1	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	23,68	9	0	0
2	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	23,68	9	0	0
3	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	52,63	20	2025	8
4	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	78,95	30	2024	7
5	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	47,37	18	2024	7
6	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	63,16	24	0	0
7	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	65,79	25	0	0
8	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	85,53	32,5	0	0
9	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	73,68	28	0	0
10	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	73,68	28	0	0
11	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	73,68	28	0	0
12	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	57,89	22	2025	6
13	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	84,21	32	0	0
14	01/11/2022	Cooperative	C1	ASSISTENTE	30,26	11,5	2026	10

		sociali		DOMICILIARE				
15	01/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	26,31	10	0	0
16	14/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	50	19	2024	12
17	25/11/2022	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	39,47	15	2024	12
18	22/02/2023	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	23,68	9	2025	3
19	19/06/2023	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	39,47	15	2025	7
20	19/06/2023	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	39,47	15	2025	7
21	19/06/2023	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	39,47	15	2025	7
22	18/10/2023	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	39,47	15	2025	11
23	01/12/2023	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	52,63	20	2025	12
24	29/02/2024	Cooperative sociali	B1	ASSISTENTE DOMICILIARE	39,47	15	2025	11

Il Responsabile Unico del Progetto
f.to Dott. Bruno FRANZIONE